



**Ordinanza del DFGP
sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi
presso gli aeroporti
(Ordinanza sulla gestione)**

Revisione totale

Commenti
Stato ottobre 2018

1. Introduzione

Nel quadro dell'attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (riassetto del settore dell'asilo) occorre rielaborare interamente anche l'ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo. La necessità di adeguare l'ordinanza va ricondotta in particolare alle nuove procedure: la grande maggioranza delle decisioni sull'asilo dovrà crescere in giudicato rapidamente e nei centri della Confederazione. In futuro gran parte dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione sarà quindi alloggiata fino a 140 giorni in centri della Confederazione. Le disposizioni relative all'accoglienza, all'alloggio e all'assistenza e le norme che disciplinano l'accesso, le visite e l'uscita per i centri della Confederazione vanno adeguate a questo nuovo contesto. È inoltre opportuno cogliere l'occasione per adeguare anche altri ambiti dell'ordinanza e farvi confluire in particolare i risultati della fase di test di Zurigo e di altri progetti pilota (p. es. alloggiamento e assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati [RMNA] e delle persone bisognose di protezione minorenni non accompagnate, cfr. pag. 5). Le disposizioni in merito agli obblighi dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione nonché alle misure disciplinari sono già state rielaborate e sono entrate in vigore il 1° dicembre 2017¹. Nel quadro della presente revisione sono semplicemente rivedute sotto il profilo sistematico.

L'ordinanza del DFGP totalmente riveduta entrerà in vigore il 1° marzo 2019 unitamente alle modifiche di legge e di ordinanze inerenti il riassetto del settore dell'asilo².

2. Indagine conoscitiva

Il 19 febbraio 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha invitato i Cantoni, i Comuni d'ubicazione dei centri della Confederazione, le conferenze e le associazioni competenti, il Tribunale amministrativo federale (TAF), diverse organizzazioni attive nel settore della sicurezza e dell'assistenza nonché diverse ONG e istituzioni di soccorso a prendere posizione in merito alle proposte di modifica dell'ordinanza. Alla fine di aprile 2018 la SEM ha ricevuto in totale 54 prese di posizione, tra cui 22 pareri cantonali (AI, GL, LU, SH hanno rinunciato a prendere posizione), 11 pareri dei Comuni d'ubicazione dei centri della Confederazione e altri 21 pareri di terzi interessati.

I Cantoni, i Comuni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), l'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) sono sostanzialmente

¹ RU 2017 5887

² RU 2018 2849, 2855, 2857, 2875, 2889

favorevoli alle modifiche proposte. Singole critiche sono state sollevate riguardo al campo di applicazione dell'ordinanza per i centri cantonali e comunali ai sensi dell'articolo 24d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo³ (LAsi; RS 142.31) (ZH, ZG), agli orari d'uscita (GE), al dialogo con la società civile (GE, SZ), all'accesso all'istruzione scolastica di base (ZH) nonché al versamento di somme per le piccole spese (SZ). Alcuni degli altri partecipanti all'indagine conoscitiva hanno criticato gli orari d'uscita e l'organizzazione dei centri della Confederazione, ritenuta eccessivamente orientata alla sicurezza (in particolare AI, Commissione federale della migrazione CFM, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ACNUR, Caritas).

In base alle osservazioni ricevute nell'indagine conoscitiva sono state apportate le seguenti modifiche:

articolo 3 (accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti): all'elenco delle persone e organizzazioni autorizzate ad accedere ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti sono state aggiunte le autorità cantonali competenti per l'esecuzione degli allontanamenti e gli insegnanti e le autorità scolastiche e di vigilanza, per garantire l'istruzione scolastica di base;

articolo 4 (perquisizione e ritiro di oggetti): oltre ad alcuni adeguamenti volti a migliorare la comprensibilità di questa disposizione è stato in particolare eliminato il passaggio relativo al ritiro o alla messa al sicuro di apparecchi elettronici. Il capoverso 7 è invece stato ampliato in modo che nel regolamento interno del centro della Confederazione sia possibile disciplinare l'uso degli apparecchi elettronici e il loro eventuale ritiro in caso di disturbo dell'esercizio del centro;

articolo 5 (alloggio e assistenza) la richiesta che i RMNA siano alloggiati separatamente dagli altri richiedenti l'asilo (avanzata in particolare dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura CNPT) è stata esplicitamente accolta nell'ordinanza. Nell'indagine conoscitiva questo punto era menzionato soltanto nei commenti;

articolo 7 (dialogo con attori della società civile): a questa disposizione è stato aggiunto che le misure con possibili ripercussioni sul Comune d'ubicazione di un centro della Confederazione vanno discusse con tale Comune;

articolo 17 (modalità d'uscita): su proposta di diversi partecipanti all'indagine conoscitiva è stato aggiunto un nuovo capoverso 4 che, in presenza di gravi motivi, permette di derogare agli orari d'uscita di cui ai capoversi 2 e 3 e di autorizzare orari d'uscita più estesi;

articolo 23 (obbligo di presenza): nella disposizione è stato precisato che i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono autorizzati a lasciare l'alloggio negli orari d'uscita se la loro presenza non è più necessaria per i motivi menzionati nell'elenco.

³ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

3. Commenti alle singole disposizioni

Ingresso

L'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti poggia su diverse norme di delega della legge sull'asilo e delle relative ordinanze.

Il Consiglio federale ha attribuito al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di emanare disposizioni a livello di ordinanza sulla gestione degli alloggi all'aeroporto (art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali; OAsi 1⁴; RS 142.311). Il DFGP deve segnatamente emanare disposizioni inerenti l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti.

Il legislatore ha inoltre incaricato il DFGP di emanare disposizioni al fine di assicurare in futuro una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione (art. 24b cpv. 2 LAsi⁵). Nell'OAsi 1 il Consiglio federale ha precisato quali ambiti devono essere disciplinati in un'ordinanza dipartimentale per assicurare il buon funzionamento dei centri della Confederazione (art. 16 OAsi 1⁶). Nello specifico, il DFGP deve quindi emanare in un'ordinanza disposizioni inerenti gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l'asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

Sezione 1: Disposizioni generali

La sezione tratta le disposizioni applicabili a tutti i centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti.

Art. 1 Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione dell'ordinanza si limita ai centri della Confederazione conformemente al capitolo 2, sezione 2a LAsi⁷ (centri speciali) e agli alloggi presso gli aeroporti conformemente all'articolo 22 capoverso 3 LAsi. Con l'entrata in vigore della revisione della LAsi del 25 settembre 2015 decadono le categorie di «centri esterni» e di «centri della Confederazione gestiti nelle fasi di test». Le disposizioni dell'ordinanza sono applicabili per analogia ai centri cantonali e comunali di cui all'articolo 24d LAsi⁸ (cfr. art. 24d cpv. 6 LAsi).

⁴ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2857)

⁵ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

⁶ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2857)

⁷ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

⁸ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

Art. 2 Definizioni

Lettera a

Le disposizioni dell'ordinanza si applicano in linea di principio a tutti i richiedenti l'asilo e a tutte le persone bisognose di protezione che dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio all'aeroporto. Si applicano quindi anche alle persone che, al termine di una procedura conclusasi con una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza, dimorano per esempio in un centro di partenza.

Lettera b

Questa definizione corrisponde a quella dell'OAsi 1 (cfr. art. 1a lett. e OAsi 1). Per completezza sono indicati anche i coniugi senza figli e le famiglie monoparentali.

Art. 3 Accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti

Cpv. 1

In linea di principio i centri della Confederazione e gli alloggi presso gli aeroporti non sono accessibili al pubblico. Questo principio è già codificato nell'articolo 2 dell'ordinanza vigente. Lo scopo è garantire la sfera privata dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione contestualmente all'alloggio e all'espletamento delle procedure d'asilo.

Cpv. 2

Vengono elencati in maniera esaustiva i gruppi di persone che possono, in linea di principio, accedere ai centri della Confederazione. Se necessario vengono accreditati dalla SEM e devono poter dimostrare la propria identità al controllo all'entrata. L'elenco comprende gruppi di persone che assumono compiti nei settori della procedura, dell'assistenza, della sicurezza, della salute e della formazione nonché nell'ambito del settore del ritorno (lett. a–c). Vengono inoltre menzionate le persone che prestano assistenza spirituale, che possono accedere ai centri della Confederazione in base a un accordo con la SEM (lett. f), e i rappresentanti legali che ricevono il mandato direttamente dai richiedenti l'asilo e dalle persone bisognose di protezione (lett. e). La lettera d menziona infine i collaboratori di autorità e organizzazioni che sulla base di un mandato legale assumono funzioni di controllo e vigilanza nei settori dell'asilo e degli stranieri (per es. la CNPT).

Cpv. 3

Su richiesta la SEM può autorizzare anche altre persone ad accedere ai centri della Confederazione. Questa possibilità si riferisce per esempio ai collaboratori di istituzioni di soccorso, ai giornalisti o alle delegazioni che desiderano visitare un centro della Confederazione o un alloggio presso un aeroporto.

Art. 4 Perquisizione e ritiro di oggetti

Occorre precisare il titolo della disposizione. Qui non si tratta, infatti, unicamente del ritiro di oggetti ma anche, in particolare della perquisizione delle persone interessate per garantire la sicurezza, l'ordine e l'espletamento delle procedure d'asilo (cfr. art. 9 LAsi).

L'elenco del capoverso 1 indica gli oggetti alla ricerca dei quali è possibile eseguire perquisizioni sui richiedenti l'asilo e sulle persone bisognose di protezione e che possono essere messi al sicuro o ritirati in via temporanea. Questa norma può essere completata con ulteriori prescrizioni del regolamento interno volte a garantire l'esercizio ordinato o il rispetto di prescrizioni d'igiene (cfr. cpv. 7).

La SEM mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione e i documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura ritirati (cpv. 1 lett. a e b) e rilascia una ricevuta (quietanza) all'interessato. Non appena è definito il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento, lo stesso è informato in merito ai documenti ritirati.

Art. 5 Alloggio e assistenza

Cpv. 1

La disposizione vigente è completata con la precisazione che le famiglie devono essere alloggiate nella stessa camera.

Cpv. 2

Occorre provvedere ad alloggiare le famiglie in locali che garantiscano la convivenza familiare e che consentano di tutelare quanto più possibile la sfera privata. Se in particolare a fronte di un numero molto elevato di domande d'asilo non è possibile conformarsi a questa prescrizione, è possibile derogarvi in via temporanea. La possibilità di deroga vale finché non saranno individuate altre possibilità di alloggio, ovvero fino al trasferimento in un Cantone.

Cpv. 3

Considerare le esigenze particolari dei minorenni non accompagnati è ora obbligatorio e non più soltanto raccomandabile dove possibile. Questa prescrizione si applica anche ad altre persone vulnerabili come anziani, persone affette da problemi di salute o traumatizzate. Se non è possibile tenere debitamente conto delle esigenze particolari di queste persone, per esempio a causa di un sovraccarico temporaneo delle strutture di alloggio, occorre cercare alternative, ovvero procedere al trasferimento in un Cantone.

Cpv. 4

Il pagamento del soccorso d'emergenza per le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza che dimorano in centro della Confederazione compete alla Confederazione (art. 80 cpv. 1 i. r. con l'art. 82 cpv. 4 LAsi). La SEM può quindi prevedere che, relativamente all'alloggio e all'assistenza, i regolamenti interni dei centri della Confederazione impongano delle condizioni per i beneficiari del soccorso d'emergenza, per esempio un numero più elevato di persone nelle camere o un maggior controllo delle presenze. Le disposizioni di cui ai capoversi 2 (famiglie) e 3 (persone vulnerabili) si applicano anche alle persone che beneficiano del soccorso d'emergenza.

A complemento delle disposizioni riguardanti i minorenni non accompagnati:

Dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 la SEM ha svolto un progetto pilota presso il Centro di registrazione e procedura (CRP) di Basilea e la fase di test di Zurigo, in vista dell'alloggiamento e dell'assistenza di RMNA. L'obiettivo principale del progetto è quello di garantire a questi richiedenti l'asilo, presso i centri della Confederazione, un'assistenza e un alloggio adeguati alla loro età. I temi afferenti alla procedura d'asilo e al trattamento specifico dei RMNA contestualmente alla procedura d'asilo non sono oggetto del progetto. Per il raggiungimento dell'obiettivo sono stati definiti criteri standard in materia di alloggio nonché di entità e intensità dell'assistenza, che sono ora sottoposti a test. Il fornitore delle prestazioni di assistenza sta creando presso il CRP di Basilea nonché presso la fase di test di Zurigo, Centro Juch, una squadra composta di personale sociopedagogico. Contestualmente al progetto pilota si tratta di verificare se con le risorse di personale e di infrastruttura previste è possibile rispettare gli standard definiti e se questi standard consentono di far fronte alle fluttuazioni.

Dopo un anno il progetto sarà sottoposto a valutazione. I risultati della valutazione serviranno alla SEM quale base di discussione in vista di elaborare e definire gli standard futuri in materia di alloggiamento e assistenza nei CRP e nei futuri centri della Confederazione. All'occorrenza, in base ai risultati della valutazione saranno apportati nuovi adeguamenti all'ordinanza.

Art. 6 Requisiti per i fornitori di prestazioni di assistenza e sicurezza

Secondo l'articolo 24 LAsi⁹, in linea di principio i centri della Confederazione sono gestiti dalla SEM. La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione (cfr. art. 24b cpv. 1 LAsi¹⁰). A questo scopo stipula convenzioni quadro con i fornitori di prestazioni incaricati. Queste convenzioni quadro codificano tra le altre cose il capitolato d'onori del fornitore di prestazioni, gli standard qualitativi e i profili dei collaboratori. La SEM esegue controlli di qualità.

⁹ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

¹⁰ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

Art. 7 Dialogo con attori della società civile

La SEM sostiene il dialogo tra i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione da un lato e gli attori della società civile dall'altro (in particolare gli abitanti del Comune e altre persone o organizzazioni interessate). L'accento è posto su un sostegno organizzativo. La SEM può per esempio prevedere una «giornata delle porte aperte», partecipare a manifestazioni congiunte o alla gestione di caffè-bar in cui residenti e popolazione possano incontrarsi. Questo tipo di dialogo può contribuire a migliorare l'accettazione e la reciproca comprensione. La SEM è tenuta a informare o coinvolgere il Comune d'ubicazione del centro della Confederazione se un'attività programmata si ripercuote su tale Comune (emissioni, aumento del traffico, ecc.).

Art. 8 Accesso all'assistenza sanitaria

Nessuna delle tre versioni linguistiche della rubrica dell'articolo 5 vigente (in tedesco: «medizinische Betreuung», in francese: «soins médicaux», in italiano: «assistenza medica») corrisponde al contenuto della disposizione. La nuova rubrica precisa che i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione hanno accesso alle cure mediche e dentistiche di base o urgenti previste dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). L'accesso all'assistenza sanitaria deve essere assicurato in tutti i centri della Confederazione e nell'ambito del soggiorno nella zona di transito di un aeroporto.

Le prestazioni che gli assicuratori devono assumersi conformemente alla LAMal rappresentano prestazioni sociali fondamentali nel settore sanitario e per motivi di uguaglianza giuridica vanno garantite anche ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione. Né la LAMal né la LAsi prevedono quindi corrispondenti restrizioni nel quadro delle prestazioni. L'articolo 82a capoverso 3 LAsi permette tuttavia alla Confederazione e ai Cantoni di regolare in maniera sensata l'accesso dei richiedenti l'asilo al sistema sanitario limitando la scelta dei fornitori di prestazioni. In particolare grazie a un'applicazione su larga scala dei cosiddetti modelli fondati sul «gatekeeping», la collaborazione con medici partner consente di considerare debitamente la situazione particolare dei richiedenti l'asilo nella scelta dei trattamenti e delle terapie. In questo contesto occorre tenere conto in particolare dell'urgenza e della continuità del trattamento, degli interlocutori medici e della situazione abitativa.

Negli alloggi della Confederazione è data la priorità al trattamento di problemi di salute urgenti e acuti, compresi i problemi psichici urgenti e acuti. Le cure e terapie di lungo periodo sono rimandate a più tardi, sempreché non vi sia motivo di ritenere che ciò possa portare pregiudizio ai richiedenti l'asilo o alle persone bisognose di protezione.

Art. 9 Accesso all'istruzione scolastica di base

Conformemente all'articolo 62 della Costituzione federale (Cost.¹¹), il settore scolastico compete ai Cantoni, i quali provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. Nel quadro delle nuove procedure velocizzate i richiedenti l'asilo soggiornano nei centri della Confederazione fino a un massimo di 140 giorni. A fronte del soggiorno protratto nei centri è pertanto stato precisato che l'istruzione scolastica di base destinata ai richiedenti l'asilo in età scolastica nei centri della Confederazione sarà garantita dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni d'ubicazione dei centri. Data la competenza cantonale invariata, spetterà tuttavia ai Cantoni d'ubicazione dei centri organizzare e impartire l'istruzione scolastica di base nei nuovi centri della Confederazione (cfr. art. 80 cpv. 4 LAsi).

In linea di massima la Confederazione parte dall'idea che l'insegnamento sarà impartito per quanto possibile nei locali dei centri della Confederazione.

La SEM ha il compito di sostenere il Cantone nell'attuazione dell'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione. Pertanto la SEM può provvedere affinché gli orari dei corsi siano comunicati alle persone in età di scuola dell'obbligo e affinché queste ultime frequentino le lezioni. La SEM può inoltre mettere a disposizione aule nei centri della Confederazione. Infine può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base (art. 80 cpv. 4 LAsi).

Art. 10 Programmi d'occupazione

Nel marzo 2013 le disposizioni vigenti in materia di programmi d'occupazione sono state sottoposte per parere ai Cantoni, ai partiti e ai terzi interessati nell'ambito di una consultazione esterna (cfr. art. 6a e 6b ordinanza vigente)¹². Nell'ambito della presente revisione totale non vengono adeguate sotto il profilo materiale. Sotto il profilo dei contenuti, l'articolo 10 corrisponde al vigente articolo 6a. Le poche modifiche sono di natura formale. L'ultima parte di periodo attualmente contenuta nel capoverso 1 viene sancita come principio nel nuovo capoverso. La nozione di «assegnio di motivazione» è sostituita con la nozione di «contributo di riconoscimento», anche all'articolo 11 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza riveduta. L'età minima per la partecipazione ai programmi d'occupazione, finora fissata a 16 anni, è inoltre sostituita dalla condizione di non soggiacere più all'obbligo di frequentare la scuola (cpv. 2). Questa formulazione tiene maggiormente conto dei diversi disciplinamenti cantonali in materia di obbligo scolastico.

¹¹ RS 101

¹² Cfr. Rapporto esplicativo della SEM (ex UFM) del febbraio 2013, disponibile all'indirizzo seguente:

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2318/OAsi-1_OAsi-2_O-DFGP_OTest_Rapporto-espl_it.pdf

Art. 11 Convenzione per un programma d'occupazione

Sotto il profilo dei contenuti, la disposizione corrisponde al vigente articolo 6b. Secondo l'articolo 24b capoverso 1 LAsi¹³, la SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. Il capoverso 2 precisa che il fornitore di prestazioni che assicura l'assistenza nei centri della Confederazione è responsabile dell'attuazione dei programmi d'occupazione convenuti con la SEM. Esso opera sotto la direzione della SEM.

Art. 12 Somma per piccole spese

Di norma la SEM versa una somma per piccole spese ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione durante il soggiorno nei centri della Confederazione e negli alloggi presso un aeroporto. Attualmente gli interessati ricevono un importo di 3 franchi al giorno. Non sussiste alcun diritto al versamento di questa somma di denaro. Nei centri speciali di cui all'articolo 24a LAsi¹⁴ i richiedenti l'asilo beneficiano unicamente di prestazioni in natura (cfr. art. 82 cpv. 3 e 83 cpv. 1 lett. h e k LAsi).

Art. 13 Mezzi di comunicazione

Occorre mettere a disposizione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione mezzi di comunicazione moderni e adeguati. Nella disposizione ne sono citati due a titolo di esempio. Le persone interessate devono poter usufruire di questi mezzi in maniera generale e non soltanto per gli scopi menzionati dal diritto esecutivo vigente (cfr. art. 7 ordinanza vigente). L'uso dei mezzi di comunicazione, la durata e gli orari dell'utilizzo sono retti in dettaglio dal regolamento interno.

Art. 14 Informazione concernente la consulenza o la rappresentanza legale

Cpv. 1

Accanto alle informazioni riguardanti la consulenza gratuita in merito alla procedura d'asilo e la rappresentanza legale (cfr. art. 102f segg. LAsi¹⁵), le persone interessate devono poter accedere anche a informazioni riguardanti altre istituzioni nonché altri uffici di consulenza giuridica e patrocinatori. La SEM fa sì che ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione vengano recapitati gli invii postali e le comunicazioni degli uffici di consulenza e dei patrocinatori non incaricati da un fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 LAsi¹⁶.

¹³ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

¹⁴ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

¹⁵ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

¹⁶ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

Sezione 2: Centri della Confederazione

La sezione 2 contiene prescrizioni specifiche per i centri della Confederazione. Esse si applicano ai centri con funzione procedurale, ai centri di partenza, ai centri speciali e ai centri cantonali conformemente all'articolo 24d LAsi¹⁷, sempreché nessuna disposizione della presente sezione preveda una deroga al campo d'applicazione.

Art. 15 Prima accoglienza di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione

La prima accoglienza dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione dev'essere garantita ininterrottamente. Pertanto occorre predisporre un servizio di picchetto, che di regola è assicurato dal personale incaricato della sicurezza. L'accoglienza dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana corrisponde alla prassi odierna dei CRP.

Art. 16 Diritto di visita nei centri della Confederazione

Cpv. 1

I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite all'interno del centro della Confederazione previo consenso del personale addetto all'assistenza. Il visitatore deve rendere verosimile l'esistenza di un legame con il richiedente l'asilo o con la persona bisognosa di protezione che dimora nel centro della Confederazione.

Cpv. 2-4

In linea di principio l'orario delle visite si estende dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni della settimana. La SEM può modificare l'orario delle visite per ragioni organizzative, per esempio se la capacità d'accoglienza è limitata. I visitatori devono annunciarsi presso la portineria del centro e possono essere perquisiti per ragioni di sicurezza. In linea di principio le visite hanno luogo nei locali previsti a tale scopo dal regolamento interno.

Art. 17 Modalità d'uscita

Cpv. 1

All'arrivo del richiedente l'asilo o della persona bisognosa di protezione in un centro della Confederazione vengono rilevate le impronte digitali dell'interessato, scattate fotografie ed eventualmente rilevati altri dati biometrici. Possono inoltre essere effettuati accertamenti medici; l'interessato viene informato sui propri diritti e obblighi durante la procedura d'asilo. Per poter espletare tutte queste operazioni in tempo utile è necessario che in questa prima fase l'interessato non possa lasciare il centro. Lo stesso vale durante le fasi procedurali che richiedono la presenza dell'interessato. Nel centro di test a Zurigo data e ora di un'audizione o di altre fasi procedurali vengono comunicate all'interessato con un modulo da firmare.

¹⁷ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

L'interessato viene informato del fatto che la sua presenza è necessaria e che un'assenza può ripercuotersi negativamente sul prosieguo della procedura. Il richiedente l'asilo deve provvedere autonomamente al rispetto degli appuntamenti fissatigli. Il personale addetto all'assistenza o alla sicurezza non può vietare a un richiedente l'asilo di lasciare il centro. Il mancato rispetto dell'invito a restare nell'alloggio può tuttavia avere conseguenze negative sulla procedura (violazione dell'obbligo di collaborare) e/o conseguenze disciplinari (cfr. commento all'art. 23). Ai fini del controllo delle presenze ciascun richiedente l'asilo o persona bisognosa di protezione ottiene un documento (pass d'uscita) da presentare ogni volta che lascia il centro della Confederazione e che vi fa ritorno.

Cpv. 2 e 3

In linea di massima gli orari di uscita si estendono da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 17.00.

I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono liberi di lasciare il centro per il fine settimana da venerdì alle 09.00 fino a domenica alle 19.00. Se desiderano usufruire di questa possibilità devono annunciarsi al personale addetto all'assistenza (disciplinamento dettagliato nel regolamento interno). Questa regolamentazione è applicabile anche ai giorni festivi (cpv. 3).

In linea di principio i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che alloggiano presso un centro speciale ai sensi dell'articolo 24a LAsi¹⁸ soggiacciono alle stesse regole. L'unica eccezione è che le persone che si trovano in un centro speciale non possono lasciare l'alloggio per tutto il fine settimana o nei giorni festivi.

Cpv. 4

In casi individuali la SEM può autorizzare orari d'uscita più estesi, se l'interessato si è annunciato in tempo utile e ha addotto una motivazione sufficiente. È il caso, per esempio, di visite mediche, corsi o eventi formativi al di fuori dell'alloggio. La procedura deve essere disciplinata nel dettaglio nel regolamento interno.

Cpv. 5

Previo consenso dei Comuni di ubicazione dei centri della Confederazione, la SEM può in linea di principio prevedere orari d'uscita più estesi.

Sezione 3: Alloggi presso gli aeroporti

La sezione 3 codifica le particolarità dell'alloggiamento e dell'assistenza dei richiedenti l'asilo negli alloggi situati negli aeroporti.

Gli alloggi per richiedenti l'asilo presso gli aeroporti (al momento negli aeroporti di Zurigo e Ginevra) non sono centri della Confederazione ai sensi degli articoli 24 segg. LAsi¹⁹. La futura procedura d'asilo all'aeroporto sarà tuttavia per molti versi del tutto analoga a quella svolta nei centri della Confederazione. Essa com-

¹⁸ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

¹⁹ Testo dell'8 giugno 2018 (RU 2018 2855)

prende in particolare la consulenza in merito alla procedura d'asilo e la rappresentanza legale (cfr. art. 22 cpv. 3^{bis} LAsi²⁰).

Art. 18 Prima accoglienza e assistenza di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione

Come nel caso dei centri della Confederazione, la SEM deve garantire che anche gli alloggi presso gli aeroporti siano aperti ininterrottamente per accogliere i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione. In ragione delle specificità locali (zona di transito dell'aeroporto) e dato il fatto che il numero di domande presentate all'aeroporto continuerà ad essere verosimilmente esiguo, anche in futuro la presenza del personale addetto all'assistenza non sarà garantita in permanenza. Peraltro gli alloggi presso gli aeroporti non ospitano in permanenza dei richiedenti l'asilo. Durante gli orari marginali il servizio di picchetto e di emergenza può essere assicurato dal fornitore delle prestazioni di assistenza oppure, su base contrattuale, dall'autorità aeroportuale competente (in particolare dalla polizia aeroportuale).

Art. 19 Soggiorno nella zona di transito dell'aeroporto e passeggiata all'aperto

Corrisponde all'articolo 15 dell'ordinanza vigente.

Art. 20 Diritto di visita all'aeroporto

In linea di principio i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione devono poter ricevere visite anche all'aeroporto e devono poterlo fare alle medesime condizioni cui soggiacciono le persone alloggiate nei centri della Confederazione. Tuttavia, a fronte della durata della permanenza nettamente inferiore e dell'onere organizzativo nettamente maggiore per le autorità e per il personale addetto all'assistenza, negli alloggi presso gli aeroporti è giustificato vincolare l'esercizio del diritto di visita a determinate condizioni.

Sezione 4: Obblighi dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione

Sotto il profilo dei contenuti la sezione 4 relativa agli obblighi dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione corrisponde alla sezione 3a dell'ordinanza vigente: le disposizioni di questa sezione sono state introdotte il 1° dicembre 2017, unitamente alle modifiche concernenti le misure disciplinari nei centri²¹.

Art. 21 Rispetto del regolamento interno

La disposizione corrisponde all'articolo 16a dell'ordinanza vigente ed è in vigore dal 1° dicembre 2017.

²⁰ Testo dell'8 giugno 2018 (RU **2018** 2855)

²¹ RU **2017** 5887

Art. 22 Lavori domestici

Il tenore della disposizione corrisponde all'articolo 16*b* vigente entrato in vigore il 1° dicembre 2017.

Art. 23 Obbligo di presenza

Questa disposizione concretizza l'obbligo di presenza dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione quale parte integrante dell'obbligo di collaborare (art. 8 LA*si*), laddove la loro presenza al centro sia necessaria per l'espletamento delle diverse fasi procedurali (lett. *a*) oppure per l'ossequio di altri obblighi (lett. *b–f*). Contestualmente all'espletamento delle procedure d'asilo la presenza dei richiedenti l'asilo è necessaria in particolare in vista dell'audizione breve e dell'audizione sui motivi dell'asilo nonché nel quadro del diritto di essere sentiti. L'organizzazione di queste fasi procedurali comporta un onere ingente per la SEM (interpreti, rappresentanti giuridici, ecc.), pertanto è imperativo garantire la presenza dei richiedenti l'asilo per il tempo necessario. Gli interessati non sono peraltro autorizzati a lasciare il centro prima del trasferimento in un altro alloggio, durante gli orari in cui sono assegnati all'esecuzione di lavori domestici o quando devono presentarsi a un appuntamento dal medico, con il rappresentante legale o la consulenza per il ritorno, oppure a un colloquio sulla partenza. I pertinenti appuntamenti sono comunicati tempestivamente ai richiedenti l'asilo.

Sezione 5: Misure disciplinari e procedure

Salvo singole modifiche redazionali gli articoli 24–29 dell'ordinanza corrispondono alle disposizioni del diritto vigente sul procedimento disciplinare (art. 16*d–16i*), entrate in vigore il 1° dicembre 2017²².

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo è interamente riveduta e sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 31 Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore insieme alle modifiche di legge e ordinanza relative al riassetto del settore dell'asilo il 1° marzo 2019²³.

²² RU **2017** 5887

²³ RU **2018** 2849, 2855, 2857, 2875, 2889

